

Linee Guida per l'iscrizione al corso intensivo per il conseguimento della qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico legge n. 205/17 comma 597.

A seguito della approvazione della legge 205/17, relativamente al comma 597, è stata data la possibilità di acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a coloro che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, abbiano

A-inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

B-svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

C- diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

A tal proposito relativamente al punto B si indicano alcuni criteri, ovviamente non esclusivi, per l'accettazione delle domande di coloro che non possono produrre la espressa denominazione della qualifica di "educatore".

CRITERI PROFESSIONALI

1. Il possesso di una qualifica professionale educativa rilasciata da un ente pubblico o accreditato
2. Un profilo professionale e lavorativo che evidenzi ruolo e mansioni compatibili con quelli indicati per l'Educatore Professionale socio pedagogico (comma 594), comprovate dalla tipologia di servizi, di ambito e di funzioni;
3. Non sono da ritenersi comprovanti le funzioni educative acquisite in ruoli o mansioni o profili non professionali (volontariato, associazioni ecc), anche se hanno valenza educativa.

Corso di Qualifica per Educatore Socio-Pedagogico - 60 CFU

1. I diplomi di istruzione liceale in scienze umane e sociali e il diploma professionale per tecnico dei servizi socio-sanitari sono tra i requisiti che consentono di acquisire la qualifica di educatore socio-pedagogico in via transitoria attraverso il corso da 60 CFU?

No. Il comma 597 precisa che è possibile fruire della norma transitoria solo in presenza di almeno uno dei seguenti tre requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore, indipendentemente dal titolo di studio posseduto;

b) svolgimento dell'attività di educatore con qualsiasi titolo di studio per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Sono quindi esclusi i diplomi di istruzione liceale dell'area delle scienze umane e sociali e di istruzione professionale per i servizi socio-sanitari e educativi, conseguiti successivamente all'anno 2001/2002.

2. Il corso di Qualifica da 60 CFU permette in via transitoria la qualifica di Educatore Socio- Sanitario?

No. Il corso di Qualifica da 60 CFU previsto dal comma 597 della Legge 205/17 consente in via transitoria di acquisire la qualifica di Educatore socio-pedagogico a coloro che siano in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo (cfr. FAQ n. 1). Nel testo di riferimento, il comma 596 specifica che la qualifica di Educatore professionale socio- sanitario è attribuita solo a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 *Professioni sanitarie della riabilitazione*, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

3. L'ottenimento della qualifica di Educatore Socio-Pedagogico attraverso il corso da 60 CFU obbliga i datori di lavoro alla revisione dell'inquadramento contrattuale del dipendente?

Il comma 600 della legge di bilancio dà indicazioni *esclusivamente per quanto riguarda il pubblico impiego*, precisando che l'acquisizione del titolo di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

Per quanto riguarda il settore privato, occorre riferirsi alle specifiche regolamentazioni contrattuali di settore.

4. Iscrivendosi al corso di qualifica per Educatore Socio-Pedagogico 60 CFU, è possibile chiedere un'abbreviazione del percorso attraverso la valutazione del curriculum e il riconoscimento di CFU acquisiti durante una carriera accademica?

No. La normativa non prevede la possibilità di abbreviazione del Corso di qualifica per Educatore socio-pedagogico da 60 CFU a seguito del riconoscimento di crediti acquisiti attraverso altri percorsi di studio universitari o carriera professionale.

5. Gli iscritti al corso di Laurea in Scienze dell'educazione L-19, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, possono chiedere il passaggio al corso di qualifica da 60 CFU e il contestuale riconoscimento dei CFU già acquisiti?

No. Chi è iscritto al corso di Laurea in Scienze dell'educazione, in presenza dei requisiti di cui alle precedenti FAQ, può iscriversi al Corso di qualifica per Educatore da 60 CFU solo dopo avere sospeso o interrotto la carriera universitaria intrapresa.

6. Attraverso il corso per Educatore Socio-Pedagogico 60 CFU, in presenza dei requisiti, si acquisisce in via transitoria anche la Laurea in Scienze dell'educazione L-19?

No. L'acquisizione del diploma di laurea triennale L-19 conferisce il titolo accademico di Dottore in Scienze dell'educazione e la relativa qualifica professionale che, a partire dal corrente anno, è il titolo unico che abilita all'esercizio della professione di Educatore socio-pedagogico, come precisato dal comma 595 della Legge 205/17.

In via transitoria, esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 597 della stessa legge, possono acquisire in forma agevolata **la sola qualifica** di Educatore socio- pedagogico,

attraverso la frequenza di un corso da 60 CFU erogato dalle Università. Nel testo di legge non è citata alcuna equipollenza o equiparazione tra Laurea L-19 e qualifica per Educatore socio-pedagogico; quest'ultima non rientra tra i titoli accademici legalmente riconosciuti dalla normativa vigente.

7. I laureati in Scienze Pedagogiche L-85 o altre classi di laurea equiparate o equipollenti con qualifica abilitante alla professione di Pedagogista, sono abilitati anche come Educatori socio-pedagogici?

I commi della Legge 205/17 dedicati alla regolamentazione della materia non contengono indicazioni specifiche in tal senso.

È precisato nel comma 595 che la formazione universitaria dell'Educatore socio-pedagogico e del Pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017) ai cui fini il Pedagogista è un professionista di livello apicale. Nulla è detto esplicitamente a proposito della applicabilità del principio di assorbimento tra i due titoli di studio, rispetto alla quale non esiste attualmente materia giurisprudenziale o chiarificazione ministeriale di riferimento.

8. Chi attualmente è regolarmente occupato nel ruolo di Assistente educatore può frequentare il corso per Educatore socio-pedagogico di 60 CFU e, di conseguenza, ottenere la qualifica di Educatore socio-pedagogico?

No. Gli i commi della Legge 205/17 dedicati alla regolamentazione della materia non contengono indicazioni specifiche rispetto alle persone occupate come Assistenti alla comunicazione o all'autonomia (figura prevista dalla Legge 104/1992), la cui condizione lavorativa non è sufficiente per poter accedere al corso transitorio di qualifica per Educatore socio-pedagogico di 60 CFU.

Il comma 597 precisa che è possibile fruire della norma transitoria solo in presenza di almeno uno dei seguenti tre requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di *Educatore*;
- b) svolgimento *dell'attività di Educatore* per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/02 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

9. Chi ha acquisito la qualifica di Educatore professionale attraverso la frequenza di un vecchio corso di formazione regionale triennale, precedente al passaggio della formazione della figura dell'Educatore professionale a livello universitario, deve regolarizzare la sua posizione in via transitoria attraverso il corso di qualifica per Educatore socio-pedagogico 60 CFU?

No. Come precisato nel Quadro dei Titoli Italiani, con l'emanazione del DM 520/98 l'Educatore Professionale Socio-Sanitario è stato definito come un profilo professionale articolato ed unico sul territorio nazionale, prevedendo il diploma universitario come titolo abilitante all'esercizio della professione.

Il DM 27/7/2000 (Ministero della Sanità e Ministero dell'Università) in applicazione alla L.42/99 ha determinato la "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di Educatore Professionale (previsto dal DM 520/98) ai fini dell'esercizio della professione e dell'accesso alla formazione post-base", comprendendo in questa disposizione anche i corsi di formazione professionale per Educatore Professionale organizzati dalla Regione Lombardia.

Il DM 3/4/2001 (Ministero della Sanità e Ministero dell'Università) ha infine definito gli Ordinamenti didattici ed individuato, in base anche alla L.251/2000 la "Determinazione delle classi di Lauree universitarie delle professioni sanitarie", la collocazione della Laurea per Educatore Professionale nella classe 2 - lauree della riabilitazione (L/SNT2).

Per maggiori precisazioni, occorre fare riferimento alle Regioni e agli Enti che hanno a suo tempo rilasciato i titoli di qualifica di Educatore professionale.